

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2094

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERGIO COSTA, CARAMIELLO, CHERCHI, ILARIA FONTANA

Disposizioni per la tutela dei grandi carnivori
e la promozione della convivenza con essi

Presentata il 16 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1997 gli orsi erano biologicamente estinti da tutto l'arco alpino centrale e sopravvivevano solo tre esemplari maschi in Trentino. Nel 1999 viene avviato il progetto «*Life Ursus*» che, grazie al finanziamento europeo per la tutela della biodiversità, ha consentito la cattura di dieci orsi e il loro trasferimento dalla Slovenia al Trentino occidentale sotto l'egida della provincia autonoma di Trento. Il progetto è stato un successo scientifico, tanto che oggi gli orsi in quel territorio ammontano a oltre cento esemplari.

Tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 del secolo scorso i lupi erano sull'orlo dell'estinzione, ne resisteva solo un piccolo nucleo in Italia centro-meridionale. Dagli anni '70 in poi la rinaturalizzazione di ampie zone della penisola dovuta a cambiamenti socio-economici, le leggi di protezione della specie, l'istituzione di

nuove aree protette, l'incremento delle prede, il cambiamento nella percezione e l'accettazione culturale del lupo ne hanno permesso la diffusione in gran parte dell'Italia. Nel nostro Paese, secondo i dati del monitoraggio svolto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel 2021, sono presenti circa 3.300 lupi.

Con il crescere delle popolazioni ursina e lupina, sono aumentate anche le problematiche legate alla convivenza nello stesso territorio con le attività umane che si sono continuate a svolgere senza tenere in debito conto l'arrivo e la proliferazione delle due specie. Da una parte, la provincia autonoma di Trento non ha mai elaborato un progetto che potesse favorire la convivenza pacifica fra uomini e orsi; dall'altra, i sistemi di prevenzione delle predazioni da lupo sono utilizzati in maniera estremamente frammentata, in assenza di controlli

istituzionali sul loro effettivo e corretto utilizzo; infine, manca del tutto un progetto informativo indirizzato ai cittadini che vivono nelle aree di recente ricolonizzazione della specie, necessario per favorire la convivenza prevenendo possibili incidenti.

Le specie *ursus arctos* e *canis lupus* godono di un elevato grado di protezione in virtù dell'interesse europeo e internazionale alla loro tutela, per questo sono inserite nella Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e resa esecutiva dalla legge 5 agosto 1981, n. 503, nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddetta « direttiva Habitat ».

La direttiva habitat e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di recepimento della medesima direttiva, vietano agli Stati membri dell'Unione europea qualsiasi intervento diretto nei confronti di orsi e di lupi, salvo consentirne in deroga anche l'uccisione nel caso in cui sia dimostrato che non sono disponibili soluzioni alternative.

In tale contesto si inserisce la riforma dell'articolo 9 della Costituzione italiana, che con l'inserimento del terzo comma

espressamente impone allo Stato la piena protezione della biodiversità, di cui evidentemente lupi e orsi sono parte integrante, e la tutela degli animali quali principi costituzionali generali.

Con la presente proposta di legge si vuole cristallizzare il principio secondo il quale, come chiesto dal diritto europeo e dalla Costituzione italiana, la gestione di orsi e di lupi è nell'esclusiva competenza dello Stato e, più specificamente, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di riferimento per la medicina veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana e in cooperazione con le regioni, le province autonome, gli enti di gestione delle aree naturali protette e le associazioni di protezione degli animali e dell'ambiente riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, svolge attività volte alla promozione della convivenza con i grandi carnivori nonché attività di prevenzione e di diffusione di metodi non cruenti di gestione dei medesimi.

Si valorizza in tal modo la duplice natura dei grandi carnivori sia in quanto componenti della biodiversità nazionale e quindi tutelati ai sensi del già citato articolo 9 della Costituzione, sia come esseri senzienti alla luce dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Lo Stato garantisce e promuove, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la convivenza dell'uomo con i grandi carnivori e la loro tutela, anche quali esseri senzienti, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione e delle altre norme internazionali, europee e nazionali vigenti in materia.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano specificamente alle specie *ursus arctos* e *canis lupus*.

Art. 2.

(Piano programmatico per la tutela dei grandi carnivori e la promozione della convivenza con essi)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la competenza esclusiva sulla gestione dei grandi carnivori presenti in Italia e a tale fine si avvale del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana nonché della cooperazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti di gestione delle aree naturali protette e delle associazioni di protezione degli animali e dell'ambiente riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'ISPRA, adotta, con proprio decreto da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano programmatico, aggiornabile periodicamente,

per la tutela dei grandi carnivori e per la promozione della convivenza e la gestione degli incontri tra i cittadini e i grandi carnivori medesimi. Le attività di prevenzione e gestionali individuate dal piano escludono il ricorso a metodi cruenti o letali.

3. Il piano di cui al comma 2 è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la promozione della convivenza con i grandi carnivori, anche al fine di prevenire e di gestire in sicurezza eventuali incontri con i medesimi, attraverso campagne informative e corsi di formazione sui comportamenti umani che devono essere adottati nei territori che registrano la presenza di lupi o di orsi;

b) la realizzazione di sistemi che impediscano la formazione di fonti alimentari di attrazione dei grandi carnivori nei pressi dei centri urbani;

c) la realizzazione di campagne informative sull'etologia delle specie di cui all'articolo 1, comma 2, e sull'interazione che esse hanno con l'ambiente circostante;

d) il monitoraggio dei grandi carnivori per mezzo di radiocollare satellitare;

e) il controllo della fertilità.

4. Il piano di cui al comma 2 sostituisce integralmente ogni altro provvedimento adottato in materia di conservazione e di gestione dei grandi carnivori, ivi compreso il Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali, approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale n. 1810 del 5 novembre 2008.

5. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 2.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Chiunque cagioni la morte di un grande carnivoro, in violazione delle dispo-

sizioni della presente legge, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

2. Nei confronti dei responsabili del reato di cui al comma 1 sono disposte altresì la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato medesimo e, ove commesso durante l'attività venatoria, la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0111750